

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL 1 VAL CERRINA CASALESE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI CACCIA AL CINGHIALE

In ottemperanza alla D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010
E alla D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013

Obiettivi generali della gestione venatoria

L'obiettivo principale per la gestione del cinghiale è il raggiungimento e/o mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività antropiche ed in particolare con quelle agro-silvo- pastorali.

La gestione della specie ha come finalità:

- il miglioramento dei rapporti con il mondo agricolo, intensificando in primo luogo il prelievo delle zone maggiormente a rischio ed attuando misure di contenimento dei danni alle colture, favorendo anche colture a perdere per il cinghiale;
- la commisurazione del prelievo alla consistenza delle popolazioni presenti;
- la raccolta di preziose informazioni sugli animali abbattuti con l'analisi dei dati richiesti, fornendo un importante contributo alla gestione;
- la compatibilità del territorio venabile con tutte le altre forme di caccia e di fruizione.

Definizione dei sistemi di caccia collettiva (INFS, 1993)

La strategia di caccia al cinghiale prevede lo scovo forzato degli animali che vengono spinti dai cani verso i cacciatori che attendono in poste. Trattandosi di caccia collettiva perché sia condotta in modo efficace ed al tempo stesso in condizioni accettabili di sicurezza, deve prevedere un buon livello di organizzazione sia nelle fasi che precedono l'azione venatoria sia durante il suo svolgimento. In questa fase risulta fondamentale l'opera di coordinamento di un responsabile capo squadra e/o Vice, che ha il compito di far rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza e soprattutto che i cacciatori non si muovano dalle poste assegnate se non al termine delle operazioni.

REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE DELL'ATC AL1

Art. 1 – Durata della stagione venatoria e giornate di caccia

La caccia al cinghiale, nell'A.T.C. AL1, è consentita:

- in squadre organizzate, nei tempi previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte, secondo le norme contenute nel presente regolamento per Zone di caccia assegnate;
- in forma singola, nei tempi previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte, in base all'apposito regolamento predisposto dell'A.T.C. AL1;
- tramite caccia di selezione

Art. 2 – Zone di caccia

Dall' annata venatoria 2017/2018 il territorio dell'A.T.C. AL 1 è suddiviso in due distretti come da Delibera n. 2/17 del 31/01/2017:

DISTRETTO A – Suddivisa in dieci zone destinate prioritariamente alla caccia del cinghiale in squadre autorizzate col metodo della braccata ed ai singoli quando le squadre non utilizzano la zona o in caso di zone non assegnate. (zona 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

DISTRETTO B – Destinata alla caccia al cinghiale in forma singola. (zona 11).

La cartografia delle suddette zone può essere richiesta su copia cartacea agli uffici dell'A.T.C. AL 1 oppure scaricabile dal sito www.atcal1.it nella sezione "attività".

Le dimensioni delle zone di caccia al cinghiale sono determinate dall'A.T.C. AL1 in conformità all'omogeneità territoriale, dei confini naturali facilmente individuabili (strade, sentieri, corsi d'acqua, ecc.).

L'A.T.C. prevede e definisce eventuali rotazioni tra le squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via primaria in casi motivati da esigenze gestionali.

E' fatto obbligo ai capi squadra inserire in squadra i cacciatori residenti nel territorio della

zona assegnata, qualora ne facciano richiesta.

E' cura del capo squadra assegnatario della zona in cui all'interno insista una parte di "area contigua" attivarsi per avere un numero minimo di cacciatori iscritti alla squadra con i requisiti necessari per effettuare battute all'interno dell'area contigua stessa. Sarà altresì compito dell'A.T.C. nel caso in cui la squadra sia impossibilitata ad operare nell'area contigua autorizzare, per necessità gestionale, rotazioni con squadre idonee.

La zona di caccia assegnata ad ogni singola squadra dovrà essere tabellata entro e non oltre il 15 agosto dell'annata venatoria e controllata verificandone l'integrità per tutta la durata della stagione venatoria. La tabellazione e la verifica dell'integrità della stessa è a carico della squadra assegnataria della zona di caccia.

Il caposquadra, entro le ore 12 di ogni lunedì, deve comunicare per iscritto (fax, mail, sms) agli uffici dell'A.T.C. AL 1 la programmazione della settimana di caccia all'interno della zona a lui assegnata. Nel caso in cui tale pianificazione non venga rispettata, salvo cause di forza maggiore, la squadra verrà penalizzata e dovrà lasciare libera la zona, nella settimana successiva, per il numero di giornate non utilizzate. Tale adempimento è perentorio e in caso di inosservanza l'A.T.C. ha facoltà di revocare la zona alla squadra assegnataria.

Il non utilizzo della zona deve essere suffragato da giustificazione plausibile. Se la mancata utilizzazione della zona si verificherà per motivi ingiustificati per tre giornate consecutive, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1 potrà intervenire riducendo il territorio della zona o annullando e/o sospendendo l'assegnazione della zona stessa alla squadra assegnataria. I provvedimenti circa la riduzione o l'annullamento e/o sospensione della zona assegnata saranno altresì adottati anche in caso di violazione del presente regolamento. In casi particolari, dopo aver valutato tutte le condizioni specifiche, la riduzione del territorio di una zona può essere deliberata dal Comitato di Gestione.

Inoltre l'A.T.C. AL1, verificati gli eventuali danni provocati "da cinghiale" registrati nelle Zone Assegnate, ha la facoltà di attivarsi organizzando, a propria discrezione, battute di caccia al cinghiale.

In caso di necessità le squadre organizzate possono operare anche all'interno della DISTRETTO B.

L'A.T.C. AL1, al fine di contenere i danni agricoli e gestire il territorio, chiederà all'ufficio caccia provinciale la possibilità di organizzare battute di caccia al cinghiale nelle zone interessate dai danni alle coltivazioni agricole anche fuori dal calendario venatorio.

In caso di non collaborazione per la riduzione dei danni della squadra di caccia al cinghiale assegnataria di una zona il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di sostituire la squadra stessa.

Art. 3 – Criteri di attribuzione zone

Le zone sono attribuite alle squadre che hanno fatto domanda entro la data prevista all'art. 4 del presente regolamento, sulla base della preferenza espressa dalle stesse e dell'ordine sancito da apposita graduatoria stilata sulla base dei punteggi assegnati valorizzando il dato della residenza venatoria, della partecipazione alla caccia di selezione e dell'età media della squadra.

I punteggi sono assegnati alle squadre sulla base dei nominativi e delle domande presentate entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Alle squadre è attribuito il punteggio così come segue:

- massimo 30 punti, 1 punto per ogni cacciatore iscritto alla squadra con residenza venatoria presso l' A.T.C. AL 1;
- massimo 15 punti, 1 punto per ogni cacciatore iscritto alla squadra che ha esercitato, per almeno un anno, la caccia di selezione al cinghiale nell'ultimo triennio;
- massimo 15 punti, un numero di punti, approssimato al secondo decimale, inversamente proporzionale alla differenza tra l'età media della squadra e quella della squadra con età media minore. L'età media verrà calcolata al 1 giugno dell'anno, sugli anni compiuti da ogni membro della squadra in tale data.

In caso di parità di punteggio e medesima preferenza di zona, sarà ritenuto criterio di scelta il numero complessivo di cacciatori di ogni singola squadra con residenza anagrafica nei comuni incidenti nella zona in attribuzione.

Art. 4 – Composizione e modalità di riconoscimento delle squadre

I Capi squadra devono presentare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno

(termine perentorio) sull' apposito modello predisposto da codesto A.T.C. i cacciatori componenti la squadra.

Le squadre devono essere composte da un minimo di 25 cacciatori.

La squadra opera in battuta con un minimo di 12 cacciatori dei componenti la squadra iscritti sul modello di presentazione depositato all' A.T.C..

La persona individuata a capo-squadra o i suoi vice, che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicando tempestivamente all' A.T.C., **non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/92 o in quelle dell' art. 40 della l.r. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.**

Il Capo Squadra per mantenere la nomina non deve essere incorso in infrazioni relative alle norme venatorie vigenti.

Le domande dovranno comunque contenere:

1. il nominativo del capo squadra proposto, indirizzo e numero di telefono;
2. i nominativi dei componenti della squadra, corredati da luogo e data di nascita, residenza, indirizzo, firma per l'adesione numero e data di rilascio del porto d'armi;
3. i nominativi dei componenti la squadra scelti come sostituti del capo squadra (ovvero Vice-capo squadra) sino ad un massimo di due.

Ogni cacciatore può far parte di una sola squadra, in ambito regionale, durante la stessa stagione venatoria.

Ogni iscritto alla squadra dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione.

Possono altresì partecipare alle battute, oltre i componenti della squadra, altri cacciatori soci dell'A.T.C. AL1, sino ad un massimo di 5, autorizzati dal capo squadra **a seguito di regolare richiesta all' A.T.C. AL 1 almeno 24 ore prima della cacciata** che dovranno essere iscritti nella scheda giornaliera ed aver versato la prevista quota aggiuntiva da versare all' A.T.C.

Ciascun cacciatore "invitato" non potrà partecipare a più di 5 battute per stagione venatoria.

Gli invitati concorrono a formare il numero minimo della squadra.

I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno sei giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell' A.T.C. AL 1. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall' A.T.C. AL 1.

Art. 5 – Scheda dei dati e presenza alle battute

L'A.T.C. AL1 trasmette ad ogni capo squadra:

- l'autorizzazione con la cartina relativa alla zona assegnata;
- il numero della squadra assegnato;
- l'apposito registro di caccia giornaliero che dovrà essere debitamente compilato prima dell'inizio dell'attività venatoria e dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firma comprovanti la presenza.

Al termine dell'attività venatoria il registro dovrà riportare il numero dei capi abbattuti indicando peso, sesso ed età presunta

Il registro dovrà essere disponibile per eventuali controlli effettuati dagli organi di vigilanza o dalle forze dell'ordine e restituito all'A.T.C. AL1 entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

Non possono essere ammessi alla battuta di caccia al cinghiale i cacciatori che abbiano, nella giornata in corso, effettuato cacciate ad altri tipi di selvaggina.

Salvo diverse disposizioni, il caposquadra dovrà compilare l'apposita scheda per la raccolta dei dati biometrici per ogni capo abbattuto.

Art. 6 – Compiti e obblighi del capo squadra

Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6/5/2013 e s.m.i., o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di Gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima

liscia caricata con munizione a palla singola.

Il capo squadra ha la direzione tecnica della squadra organizzata.

Dovrà inoltre predisporre la raccolta e la consegna all'A.T.C. AL1 della *quota* aggiuntiva annuale di € 25,00 (venticinque), per ogni singolo cacciatore componente la squadra, relativa alla specifica caccia al cinghiale, subordinata al rilascio della prevista autorizzazione. Tale quota non deve essere versata solo dal cacciatore che avendo già pagato € 80,00 per la caccia al cinghiale in forma singola partecipa quale invitato ad una o più battute col metodo della braccata e/o girata nei limiti del presente regolamento (art.3).

E' obbligo del capo squadra accertarsi che il cacciatore iscritto nel registro di caccia giornaliero non effettui altri tipi di caccia se non solo e soltanto al cinghiale

In caso di mancato adempimento ai compiti dei punti precedenti il Comitato do Gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

Art. 7 – Carniere stagionale

Ogni cacciatore componente la squadra non potrà abbattere un numero cinghiali superiore a quanto indicato dalle norme Regionali vigenti.

Raggiunto tale limite, non potrà partecipare armato ad altre battute di caccia.

Art. 8 – Armi e munizioni

La caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1 si effettua con il fucile ad anima liscia fino a tre colpi non superiore al calibro 12 e con munizione a palla intera o con altra arma autorizzata con specifico regolamento.

I conduttori dei cani possono portare fucili caricati a salve.

Art. 9 – Controllo sanitario dei capi abbattuti

I capi abbattuti dovranno essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalle vigenti normative.

Al capo squadra compete l'obbligo di custodire la certificazione dell'avvenuto controllo sanitario.

Art. 10 – Punto di verifica partecipanti alla battuta

Ogni squadra individua e comunica all'A.T.C. AL1, all'interno o nei pressi della zona assegnata, un punto di ritrovo in cui devono confluire i cacciatori prima dell'inizio della battuta e darne comunicazione all'A.T.C. AL1. Il Capo Squadra o suo delegato, dovrà garantire la possibilità di verifica dei registri e dei documenti agli organi di vigilanza.

Art. 11 – Allenamento e conduzione dei cani

I cani si potranno allenare nei tempi previsti dalle norme in vigore solo nella zona assegnata salvo diversa autorizzazione concessa dall'A.T.C. AL1.

I cani impiegati dovranno essere gestiti, sia in allenamento che in attività di caccia, in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

Art. 12 – Norme di sicurezza

Al fine di prevenire incidenti, i cacciatori partecipanti alle battute dovranno indossare un capo d'abbigliamento ad alta visibilità (pettorina, o giubbotto ricoprente sia il lato dorsale, sia il lato ventrale) nei colori rosso, arancione, o giallo.

Dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale dovrà essere data notizia ai soli fini dell'incolumità pubblica e senza finalità di preclusione delle altre attività venatorie, con appositi cartelli affissi in modo ben visibile a distanza, lungo le strade o sentieri di accesso all'area di battuta individuata all'interno della zona di caccia assegnata.

Ogni cartello dovrà avere dimensioni minime di 30 x 40 sfondo giallo, contorno rosso, recante la scritta **"ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO"** ed il numero di autorizzazione della squadra. Essere apposto almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio e rimosse al termine della cacciata.

Art. 13 – Divieti

Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n 157/92 e da altre norme Regionali, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:

1. portare ed usare munizione spezzata nella giornata in cui si è iscritti nel registro di

- caccia;
2. abbattere, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale, ad eccezione della volpe, che comunque dovrà in ogni caso essere abbattuta con le munizioni atte alla caccia al cinghiale;
 3. esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o suo sostituto, senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori;
 4. esercitare la caccia al cinghiale in forma singola all'interno di una zona mentre opera la squadra assegnataria della stessa;
 5. esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di altra squadra autorizzata dall'A.T.C. AL1 e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre dello stesso A.T.C. AL1 di svolgere cacciate in forma congiunta, rispettando in ogni caso il numero minimo dei partecipanti;
 6. inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato o ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani previo accordo con la squadra operante nella zona **con fucile scarico e in custodia**. Il capo ferito può eventualmente essere recuperato dal capo squadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo consenso della squadra operante nella zona. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza autorizzato;
 7. il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno non può esercitare nessun altro tipo di caccia.

Art. 14 – Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale N°5 del 04/05/2012 art. 40 capo dd).

Art.15 - Durata del regolamento

Il presente regolamento avrà validità per la sola stagione venatoria 2018/2019.

Art. 16 – Prelievo venatorio in forma singola

Il cacciatore che non partecipa alla caccia al cinghiale organizzata in squadre può esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, previa autorizzazione da parte di codesto ATC AL1. Il cacciatore singolo che intenda svolgere la giornata di caccia al cinghiale in forma singola deve, oltre alla segnatura prevista, annotare su apposito tagliando di autorizzazione rilasciato dall'A.T.C. AL1, la giornata di caccia, la località di caccia scelta ed imbucare il tutto nell'apposita cassetta predisposta. Deve altresì provvedere alla rilevazione dei dati biometrici dei capi abbattuti e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. AL 1. Tale scheda dovrà essere riconsegnata, c/o l'ufficio dell'A.T.C. AL 1, entro 15 giorni dalla chiusura dell'attività venatoria alla specie cinghiale.

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, nei colori rosso, arancione o giallo.

Il prelievo per la specie cinghiale ai cacciatori singoli è sempre consentito all'interno del DISTRETTO B mentre nel DISTRETTO A è consentito solo all'interno delle zone in cui non sia presente in cacciata la squadra assegnataria o nelle zone non assegnate ad una squadra.

Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola può telefonare agli uffici dell'A.T.C. AL 1 il martedì mattina per conoscere la disponibilità delle zone di caccia al cinghiale a squadre per le tre giornate di caccia successive.

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, è vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata per tutta la giornata che si esercita tale tipo caccia.

Il cacciatore che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola non può essere iscritto in alcuna squadra autorizzata dall'A.T.C. AL1.

Il cacciatore che intenda esercitare la caccia al cinghiale in forma singola dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall' A.T.C. AL 1 entro la data di apertura della stagione venatoria e versare all'A.T.C. AL1 una quota aggiuntiva annuale di € 80,00 (ottanta) prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.

Il cacciatore singolo deve avere sempre a portata di mano la scheda autorizzativa

appositamente predisposta dall'A.T.C. su cui il cacciatore annota la giornata, l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati.

Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si prevedono le sanzioni applicabili in relazione a norme Regionali in vigore.

Il cacciatore che pratica la caccia al cinghiale in forma singola ha l'obbligo di imbucare la cartolina appositamente predisposta dall' ATC AL1, in cassette dislocate sul territorio di competenza, su cui dovranno essere riportati la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore; tali cassette sono situate in:

- **Casale Monf.to:** Via Solferino, 2
- **Ozzano M.to:** piazza della Stazione – lato cabina telefonica
- **Ottiglio:** tabellone turistico comunale in piazza G.Filippini
- **Conzano:** frazione San Maurizio piazza Banda Lenti – palo Enel
- **Rosignano:** magazzino A.T.C. Cascina Isola, 4 (Valle Ghenza)
- **Cerrina:** Cerrina Valle, piazza su via Nazionale davanti peso pubblico
- **Gabiano:** tabellone turistico in piazza della chiesa su via Casale
- **Murisengo:** frazione San Candido piazzale San Candido tabellone affissioni
- **Camino:** tabellone turistico del Po in piazza Marconi (piazza ristorante del peso)
- **Valenza:** tabellone pubblicitario Parco del Po in stazione